



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 85

SEDUTA DEL 28-04-2020

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: COMUNE DI VANZAGO (MI) – COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO
IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA.

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agnoli

Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 10 pagine di cui n. 7 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1141/2019]

Pratica trattata dalla Dott.ssa Angela Vita



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico è proprietaria di alcuni immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile, siti in Comune di Vanzago (Mi), censiti al Catasto Terreni al foglio 9, mappali 56 e 58.

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 11595 del 27/3/2020 Fondazione Patrimonio ha comunicato che la società e-Distribuzione SpA ha richiesto la costituzione di una servitù per la costruzione di un elettrodotto in cavo interrato a 0,4 Kv sui terreni predetti;
- nella seduta del 17 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (*breviter Fondazione IRCCS*) ha deliberato di approvare l'apporto a titolo gratuito del patrimonio campagna alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda (ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda – *breviter Fondazione Patrimonio*), in quanto mezzo per il migliore perseguimento dei fini di pubblico interesse della Fondazione stessa, con decorrenza economica e giuridica a far data dal 1 febbraio 2015;
- i terreni predetti rientrano tra le aree oggetto di apporto sulle quali è stato costituito diritto di usufrutto trentennale in favore della Fondazione predetta.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017 con la quale è stato attribuito a Fondazione Sviluppo Ca' Granda, ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda, ogni ampio potere di negoziare con i richiedenti i termini contrattuali delle servitù, il corrispettivo, i termini di durata ecc., e di attribuire alla stessa l'intero corrispettivo riveniente da servitù costituite in favore di terzi, a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto.

VISTA la nota sopra richiamata, con la quale Fondazione Patrimonio ha comunicato che la stessa, in forza della procura conferita con atto a rogito notaio Debora Ferro in data 20 dicembre 2018:

- ha istruito la valutazione della richiesta di e-Distribuzione di costruzione di una nuova linea elettrica, considerata un'opera di pubblica utilità qualificata come infrastruttura energetica lineare, ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del DPR n. 327/01;
- ha valutato lo stato di fatto tecnico-economico-legale e negoziato con e-Distribuzione SpA i termini di costituzione della servitù, integrando le principali condizioni utili alla tutela degli interessi di entrambe le Fondazioni;
- ha espresso parere di congruità del corrispettivo proposto da e-Distribuzione SpA, pari a complessivi € 1.000,00.

RITENUTO di accettare le condizioni negoziate da Fondazione Patrimonio nei termini che seguono:





Il Consiglio di Amministrazione

- costituzione, in favore di e-Distribuzione SpA, di servitù perpetua amovibile di elettrodotto in cavo interrato, avente durata corrispondente a quella del mantenimento in esercizio dell'impianto;
- accettazione del corrispettivo determinato in €. 1.000,00 *una tantum* (tenuto conto della superficie effettivamente interessata dall'opera, nonché della fascia di rispetto), che è superiore al corrispettivo di €. 574,55 risultante dall'applicazione del valore agricolo medio da ultimo determinato dalla Commissione Provinciale Espropri della Città Metropolitana di Milano, anno 2019, per terreni ricompresi nella regione agraria n. 4 ed aventi il medesimo tipo di coltura (seminativo irriguo e bosco ceduo);
- accollo al concessionario di tutte le spese, imposte e tasse connesse alla stipulazione dell'atto, compresa la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

CONSIDERATO che gli immobili sui quali verranno eseguiti i lavori di posa dell'elettrodotto in discorso sono ricompresi nel patrimonio disponibile della Fondazione IRCCS;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di costituire servitù perpetua amovibile di elettrodotto in cavo interrato in favore della società e-Distribuzione SpA, su terreni siti in comune di Vanzago, identificati al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio 9, mappali 56 e 58, al corrispettivo *una tantum* di €. 1.000,00, ai termini ed alle condizioni meglio illustrati nella scrittura di servitù, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante;
2. di dare mandato alla Direzione Strategica di provvedere a tutti gli atti amministrativi conseguenti;
3. di demandare al Presidente, in qualità di legale rappresentate della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e della Fondazione Patrimonio Ca' Granda, la sottoscrizione dell'atto di costituzione servitù degli immobili in discorso;
4. di precisare che il corrispettivo di cui al precedente punto 1 verrà attribuito interamente a Fondazione Patrimonio Ca' Granda in base a quanto disposto con deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Patrimonio Ca' Granda, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 28 APR. 2020 085



e-distribuzione SpA
ATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'
DI ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO

Tra

e-distribuzione S.p.A. - Società con unico socio – Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 – Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 05779711000 – R.E.A. 922436 – Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. – Direzione e coordinamento di Enel SpA, rappresentata nel presente atto dal Sig. **VILLANI ALESSANDRO** nato a PARMA (PR) il 26/03/1985, nella Sua qualità di Procuratore e-distribuzione S.p.A. della Zona di MILANO, domiciliato per la carica presso la sede e-distribuzione S.p.A. di CORSICO in Via Vittorini n. 14, munito degli occorrenti poteri in forza di procura del 07 gennaio 2019 rep. 58242 – racc. 29613 del Notaio dott. Nicola Atlante, registrata a Roma 5 il 09 gennaio 2019 al n. 276 Serie 1T, nel seguito denominata anche "**e-distribuzione**", e:

la **FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO** con sede legale in via Francesco Sforza n. 28 – 20122 MILANO (MI), codice fiscale e P. IVA n. 04724150968, rappresentata nel presente atto dal Sig. _____, nato a _____ () il _____, domiciliato per la carica presso la Sede legale della Fondazione, in qualità di _____, nel seguito denominata "**Parte Concedente**",

la **FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA** - con sede legale in via Francesco Sforza n. 28 – 20122 MILANO (MI), codice fiscale 97700680156, rappresentata nel presente atto dal Sig. _____, nato a _____ () il _____, domiciliato per la carica presso la Sede legale della Fondazione, in qualità di _____, titolare del diritto di usufrutto trentennale concesso dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda con atto di apporto del 17 dicembre 2014, a rogito notaio Debora Ferro rep. n. 710, racc. n. 353, nel seguito denominata "**Usufruttuaria**",

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1: La **Parte Concedente** con il consenso dell'**Usufruttuaria** costituisce e concede a vantaggio di **e-distribuzione**, per quanto di sua competenza e salvo pregiudizio dei diritti di terzi, sugli immobili



descritti nella tabella che segue, la servitù relativa all'elettrodotto 0,4 kv in cavo interrato, il cui tracciato è indicato nella planimetria allegata (di seguito l'“**elettrodotto**” o la “**linea elettrica**”).

L'elettrodotto, sarà posto, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi, ad una profondità di circa m. 1,00 ed è costituito da n. 1 cavo sotterraneo posato in un unico scavo.

DATI CATASTALI					Coltura accertata	AREE SOGGETTE A SERVITU'		
Comune	Fogli	Particelle	C. Terreni			PERCORRENZE		
						Lunghezza	Larghezza	Area
Vanzago (MI)	9	58	x		Seminat	100,00	1,00	100,00
	9	56	X		Seminat	170,00	1,00	170,00

I fondi sui quali verrà costituita la servitù sopra specificata confinano con i mappali meglio rappresentati sulla planimetria allegata.

ART. 2: La servitù di cui al presente atto è amovibile. La Parte concedente e l'Usufruttuaria potranno chiedere ad e-distribuzione lo spostamento, la rimozione o la modifica dell'elettrodotto qualora ciò si rendesse necessario a seguito di qualunque innovazione, costruzione o impianto, da eseguirsi sul fondo sul quale verrà costituita la servitù, con l'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a cura e spese di **e-distribuzione**. In tali casi e per quanto possibile, la **Parte Concedente e l'Usufruttuaria** dovranno offrire altro idoneo luogo adatto all'esercizio della servitù. In tale ipotesi, **e-distribuzione** avrà diritto al solo rimborso proporzionale del corrispettivo versato e a nessun altro indennizzo o compenso alcuno. **e-distribuzione** rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento in caso di modifica, sospensione o revoca del presente atto di costituzione di Servitù.

La **Parte Concedente e l'Usufruttuaria** si impegnano a non esercitare la facoltà di cui al comma precedente fintantoché il fondo è occupato dal conduttore di cui all'art. 10.

ART. 3: La servitù di cui al presente atto conferisce a **e-distribuzione** la facoltà di:

- far accedere sui fondi asserviti il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla messa in opera, all'esercizio, alla manutenzione e alla sorveglianza dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori previa comunicazione scritta di avviso alla Parte Concedente e all'Usufruttuaria nella quale dovranno essere indicati i termini e le condizioni, nonché la tipologia delle attività, restando comunque salvi i soli casi di urgenza;
- scavare, posare tubazioni ed eseguire tutti quei lavori necessari per la messa in opera dell'elettrodotto, nonché di apporre cippi segnalatori della presenza dell'elettrodotto;
- deramificare e/o abbattere quelle piante ubicate nella striscia di larghezza di 3 metri per parte dell'asse della linea e che, ad esclusivo giudizio di **e-distribuzione**, possano essere di impedimento alla messa in opera ed esercizio dell'elettrodotto, previa autorizzazione della **Parte Concedente e dell'Usufruttuaria**;
- posare, in tempi successivi, cavi di telecomunicazioni in fibra ottica salvo la corresponsione di una ulteriore indennità nei limiti dell'eventuale aggravio e previa autorizzazione da parte della **Parte Concedente e dell'Usufruttuaria**.

Il legname abbattuto durante la messa in opera dell'elettrodotto rimane a disposizione della **Parte Concedente**.

ART. 4: La **Parte Concedente** e l'**Usufruttuaria** si obbligano:

- a non eseguire scavi che possano compromettere la sicurezza dell'elettrodotto;
- a non piantare alberi di alto fusto ed a non erigere manufatti di qualunque genere a meno di 1 (uno) metri per parte dall'asse della conduttura asservita;
- a non collocare o far collocare condutture interrato nella zona asservita senza previa intesa con **e-distribuzione**.

ART. 5: **e-distribuzione**, sotto la sua unica responsabilità e a propria cura e spese, deve provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria della linea elettrica e del tratto di area interessato dal presente atto di costituzione di Servitù. La **Parte Concedente** e l'**Usufruttuaria** comunicheranno, dal momento in cui ne abbiano avuto conoscenza, e con congruo termine, a **e-distribuzione** eventi che possano determinare necessità di intervento da parte della medesima, che se ne farà carico. In relazione alla natura della linea elettrica e alla peculiarità degli interventi eventualmente necessari è fatto divieto a terzi non autorizzati di agire sulla linea elettrica.

e-distribuzione si impegna, a proprie cure e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dalle attività di manutenzione e comunque dall'esercizio della servitù.

Nel caso in cui la manutenzione o l'esercizio dei manufatti comporti manovre che possono provocare danni al fondo servente, **e-distribuzione** si farà carico dei suddetti oneri.

e-distribuzione non può apportare nessuna variante, sia in fase di manutenzione che durante l'esercizio della servitù, alla linea elettrica senza la preventiva autorizzazione scritta della **Parte Concedente** e dell'**Usufruttuaria**.

ART. 6: e-distribuzione è l'unico responsabile, a proprio rischio e pericolo e la **Parte Concedente** e l'**Usufruttuaria** non sono mai in alcun modo responsabili, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale del presente atto. A tale scopo **e-distribuzione** si impegna a tenere sempre e completamente indenne e manlevata la **Parte Concedente** e l'**Usufruttuaria** da ogni reclamo, azione, pretesa, costi, oneri o molestia, a qualsivoglia titolo e/o causa, anche di carattere giudiziario, sia civile che penale, che possa essere promossa da Amministrazioni Pubbliche, Società, Enti e Privati tra cui eventuali affittuari della **Parte Concedente** e/o dell'**Usufruttuaria**.

e-distribuzione si riconosce quale unico responsabile per eventuali danni arrecati alla **Parte Concedente**, all'**Usufruttuaria**, agli affittuari e/o a terzi, derivanti da o per effetto, totale o parziale, della servitù. **e-distribuzione** si impegna pertanto a risarcire la **Parte Concedente**, l'**Usufruttuaria**, gli affittuari e/o terzi per qualsiasi danno dovesse venire cagionato per effetto della realizzazione e dell'esercizio della servitù.

e-distribuzione si obbliga a sostenere tutti i danni diretti alla **Parte Concedente** e all'**Usufruttuaria**, riconducibili alla realizzazione e alla gestione della linea elettrica, a seguito delle attività di realizzazione, manutenzione e riparazione dell'elettrodotto e delle opere accessorie.

e-distribuzione riconosce che tutti i manufatti connessi alla realizzazione e all'esercizio della servitù sono da intendersi di sua piena proprietà e pertanto ne è il custode ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile. **e-distribuzione** deve eseguire i lavori di realizzazione dei manufatti connessi all'esercizio della servitù nel rispetto della normativa vigente acquisendo, a proprie cura e spese, le necessarie autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati da parte di Enti diversi (es. Parchi, Soprintendenza, etc.).

e-distribuzione esenta la **Parte Concedente** e l'**Usufruttuaria** da tutti gli oneri, presenti o futuri, che possano essere accollati alle stesse per effetto della servitù.

Gli indennizzi dovuti agli eventuali affittuari delle aree interessate dalla servitù per i danni ai frutti pendenti e per il mancato raccolto o la mancata semina, sono a totale carico di **e-distribuzione**, che deve indennizzarli direttamente agli affittuari stessi. L'indennizzo sarà determinato con riferimento agli usi e alla prassi agricola, nonché alle tabelle agronomiche vigenti.

Sia in una delle ipotesi di cui al presente articolo 6 sia in caso di estinzione e comunque venir meno a qualsivoglia titolo e/o causa della servitù, **e-distribuzione** si impegna e si obbliga, a propria cura e spese, a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti che si rendessero necessari a seguito di disposizioni di legge, regolamentari e/o dell'autorità nonché dalla diligenza professionale e tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ripristino dello stato dei luoghi, rimozione e/o isolamento della linea elettrica, bonifica dei luoghi ed eventualmente delle falde, monitoraggio ambientale successivo). **e-distribuzione** rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo, risarcimento o compartecipazione ai costi verso la **Parte Concedente** e l'**Usufruttuaria** in quanto nella determinazione del corrispettivo si è tenuto conto degli impegni assunti e dell'alea che gli stessi comportano. In caso di inadempimento la **Parte Concedente** e l'**Usufruttuaria** provvedono d'ufficio con addebito a **e-distribuzione** delle relative spese.

ART. 7: I danni subiti dalla **Parte Concedente**, dall'**Usufruttuaria**, dall'affittuario e da qualsiasi altro soggetto terzo, durante la fase di studio e la fase di messa in opera dell'elettrodotto saranno valutati e liquidati separatamente al termine di ogni fase.

Sono valutati e liquidati a lavori ultimati i danni causati in occasione di riparazioni di carattere straordinario ed eccezionale o di modifiche all'elettrodotto. **e-distribuzione** si obbliga a rimettere in pristino i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati.

ART. 8: La **Parte Concedente** e l'**Usufruttuaria** non si assumono alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare alla linea elettrica e ai manufatti realizzati anche a seguito di dissesti di terreni di proprietà della **Parte Concedente** e delle sue pertinenze.

e-distribuzione rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento verso la **Parte Concedente**, l'**Usufruttuaria** e ai loro eventuali affittuari per l'eventuale danno o guasto alla linea

elettrica e ai manufatti realizzati, così come rinuncia ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento per l'eventuale sospensione dell'uso della linea elettrica e dei manufatti realizzati.

ART. 9: La servitù di elettrodotto costituita con il presente atto sarà efficace finché la linea sarà mantenuta in condizioni di esercizio.

Le parti convengono che quale indennità per la servitù così costituita, tenuto conto di tutte le facoltà e gli obblighi previsti dal presente Atto, sia dovuta la somma *una tantum* di **€. 1000= (Euro mille) da parte di e-distribuzione.**

Detta somma, ai sensi della delibera n. 97 del 29/6/2017 della Parte Concedente, viene corrisposta all'Usufruttuaria, che provvederà a versare alla Concedente la quota di sua competenza.

L'indennità pattuita è da intendersi definitiva e immutabile.

Il pagamento della quota di indennità sarà effettuato a mezzo Di assegno circolare al momento della stipula.

ART. 10: La **Parte Concedente e l'Usufruttuaria** dichiarano di avere la piena ed esclusiva proprietà delle aree e che le stesse sono oggetto di un contratto di affitto ad uso agricolo con l'azienda agricola "Fedeli Angelo, Agostino e Marco", società agricola s.s.", in forza di contratto in data 24/07/2014, registrato il 07/08/2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1.

ART. 11 Tutte le spese, adempimenti ed oneri fiscali, inclusa la trascrizione, relativi al presente atto sono a carico di e-distribuzione.

ART.12: Per quanto non contemplato nel presente atto le parti faranno espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 13: In caso di controversie che dovessero insorgere tra le parti, in via esclusiva, sarà competente il Foro di MILANO.

ART. 14: La presente servitù è attribuita a e-distribuzione in via personale. In caso di trasferimento della proprietà o dell'attività di e-distribuzione, quest'ultima e il subentrante dovranno comunicare con un preavviso di 3 (tre) mesi il subentro a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio.

e-distribuzione rimane solidalmente responsabile con il subentrante degli obblighi scaturenti dal presente Atto fino al subentro.

..... li,

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione IRCCS Ca' Granda

Il Presidente xxxxx

Fondazione Patrimonio Ca' Granda

Il Presidente xxxxx

e-distribuzione

Il Legale rappresentante
